



PROVINCIA DI SONDRIO

SETTORE VIABILITA', PATRIMONIO E IDROGEOLOGICO
Servizio Trasporti

OGGETTO: XXV OLIMPIADI INVERNALI MILANO - CORTINA 2026. STRADA PROVINCIALE N. 28 "DELLE MOTTE DI OGA" - ORDINANZA TEMPORANEA DI REGOLAZIONE DEL TRAFFICO

ORDINANZA N. 25 (VALIDA DAL 4 AL 22 FEBBRAIO 2026)

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- i Comuni di Bormio e di Livigno sono sede di gara delle XXV Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026, in programma nel prossimo mese di febbraio;
- in occasione dell'evento olimpico è previsto un significativo incremento del flusso veicolare, in particolare di mezzi pesanti diretti a Livigno, che di norma transitano lungo la strada statale anche nel centro abitato di Bormio;
- per garantire la sicurezza e fluidità della circolazione e la gestione coordinata dei flussi di traffico, si rende necessario adottare le misure di gestione che rientrano nel piano straordinario per la Viabilità e Mobilità approvato dall'apposito tavolo tecnico coordinato dalla Prefettura di Sondrio;
- il suddetto piano, tra i vari dispositivi, prevede la circuitazione dei mezzi pesanti (massa superiore a 3,5 t) tra la strada provinciale n. 28 "delle Motte di Oga" e la strada statale n. 301 "del Foscagno", con la salita obbligata dalla prima (dopo l'incrocio con la SS 38 Var/A) e la discesa obbligata sulla seconda; per regolare il transito dei veicoli aventi lunghezza superiore a 12 metri in corrispondenza dei tornanti nei pressi del km 1+500 e del km 2+500 della strada provinciale in oggetto, è previsto l'impiego di movieri;
- il servizio di movieri sopracitato è stato affidato, con determinazione n. 35 del 13/01/2026, alla società C.V. s.r.l. (P. IVA 05170700289), con sede in via Don Arturo Tecchio n. 29 a Due Carrare (PD);

ATTESO che:

- sulla strada provinciale in oggetto, tra il km 0+000 e il km 2+790 (bivio con la strada comunale per Oga), è attualmente vigente l'ordinanza n. 119 del 23/10/2015, con la quale è stato disposto il divieto di transito ai veicoli aventi massa a pieno carico superiore a 24 t e lunghezza superiore a 12 m;
- in attuazione del sopracitato piano straordinario, con ordinanza n. 20 del 27/01/2026 è stato disposto, dal 4 al 22 febbraio 2026, sulle strade provinciali a monte di Tirano (tra le quali quella in oggetto), il divieto di transito ai veicoli aventi massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate non adibiti al trasporto di persone dalle ore 6.00 alle ore 10.00 e il divieto di transito ai veicoli che trasportano merci pericolose (ADR) dalle ore 6.00 alle ore 11.00. Analogamente, con propria ordinanza n. 130/2026/MI del 29/01/2026, ANAS S.p.A. ha vietato il transito sulle strade statali a monte di Bianzone;
- con propria ordinanza n. 131/2026/MI del 29/01/2026 ANAS S.p.A., al fine di attuare la circuitazione dei mezzi pesanti ha anche disposto il divieto di transito sulla S.S. 301 dal km 0+000 al km 4+100, in direzione Livigno (corsia di destra) di tutti i veicoli aventi massa superiore a 3,5 t (esclusi gli ADR dalle 11:00 alle 20:00);

RITENUTO pertanto necessario regolamentare, in via temporanea e straordinaria, la circolazione sulla strada provinciale in oggetto, secondo quanto contenuto nel sopracitato piano straordinario anche con riferimento all'obbligo di circuitazione dei mezzi pesanti tra la strada provinciale n. 28 "delle Motte di Oga" e la strada statale n. 301 "del Foscagno", anche al fine di darne la necessaria diffusione e promuoverne la conoscenza degli interessati;

SU PROPOSTA conforme del competente responsabile di servizio d'intesa con il responsabile del servizio Viabilità e Idrogeologico, in ottemperanza al Codice della Strada;

VISTI gli artt. 5, 6 e 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D. Lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

DISPONE

dal 4 febbraio 2026 al 22 febbraio 2026, dalle ore 6.00 alle ore 20.00, sulla strada provinciale n. 28 "delle Motte di Oga":

1. a modifica temporanea dell'ordinanza n. 119/2015, in corsia destra (salita da Valdisotto in direzione Valdidentro), la revoca del divieto di transito ai veicoli aventi massa a pieno carico superiore a 24 t e lunghezza superiore a 12 m, dal km 0+900 (incrocio con la SS 38 Var/A) al km 2+790 (bivio con la strada comunale per Oga) in comune di Valdisotto;

2. la circolazione a senso unico alternato regolato da movieri, in conformità con i precetti dell'articolo 42 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, nei pressi del km 1+500 e del km 2+500, in comune di Valdisotto;

3. il divieto di transito ai veicoli aventi massa superiore a 3,5 t, dal km 0+900 al km 5+150 (fine strada in corrispondenza dell'innesto con la SS 301), nei comuni di Valdisotto e Valdidentro, in corsia sinistra (da Valdidentro in direzione Valdisotto).

Il divieto di cui al punto 3 non si applica a:

- a) Forze di Polizia;
- b) Forze Armate;
- c) Vigili del Fuoco;
- d) Protezione Civile;
- e) veicoli adibiti al servizio di sgombero neve e trattamento antighiaccio per conto della Provincia di Sondrio e del Comune di Valdisotto;
- f) veicoli adibiti a servizi di pronto intervento e di emergenza connessi alla gestione della circolazione stradale;
- g) scuolabus adibito al servizio del trasporto alunni del Comune di Valdisotto.

La presente ordinanza, oltre che essere esposta in loco con i prescritti segnali stradali, verrà resa nota al pubblico, anche mediante pubblicazione all'albo pretorio online. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare.

Sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza i funzionari e gli agenti di cui all'articolo 12 del D. Lgs. n. 285/1992.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 285/1992 al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro 60 giorni dalla sua adozione e con le formalità stabilite all'art. 74 del D.P.R. n. 495/1992.

Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990, comunque inoltre che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR della Lombardia entro il termine di 60 giorni dalla notifica (o comunque dalla piena conoscenza da parte dei destinatari), ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

Sondrio, 30/01/2026

IL DIRIGENTE
Ing. Antonio Rodondi

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005

Responsabile del servizio: Ing. Sara Fortini (tel. 0342 531321)

Responsabile del servizio Viabilità e Idrogeologico: Ing. Angelo Colombi (tel. 0342 531214)

Capo cantoniere di zona: geom. Gianni Rovedatti (cell. 3299044513)

Reperibile di zona: cell. 3292106852